



Comprensorio Alpino CA3

Provincia di Brescia media Valcamonica

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE NEL CA3

Art.1 Premessa

La caccia al Cinghiale nel territorio del Comprensorio Alpino CA3 è consentita in forma di Selezione da postazioni fisse preventivamente concordate con il Comprensorio, o in forma vagante con appostamento temporaneo solo dietro specifica richiesta pervenutaci dall'Osservatorio per l'emergenza cinghiali della Comunità Montana di Vallecamonica o dai Sindaci dei Comuni del territorio o dal servizio di vigilanza venatoria, comunque tali uscite dovranno essere autorizzate giornalmente per iscritto dal Comprensorio sentito anche il parere della Polizia Provinciale.

Art. 2 Periodi di caccia

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da 1° di giugno al 31 di gennaio (fatto salvo diverse disposizioni contenute nel decreto attuativo stagionale emesso da UAFCP) nei seguenti giorni :

- dal 1° di giugno al 31 agosto e dal 1° di dicembre al 31 gennaio per tre giorni settimanali a scelta ad esclusione del martedì e del venerdì
- dal 15° di settembre al 30 novembre esclusivamente nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato.

Il cacciatore iscritto alle specializzazioni Lepre e Penna può cacciare il cinghiale solo al di fuori dei periodi in cui pratica la propria forma di caccia scelta in via preferenziale (dal 1° di giugno al 31 agosto e dal 1° di dicembre al 31 gennaio).

Il cacciatore iscritto alla caccia di selezione agli ungulati a cui è stato assegnato un capo di selvaggina ungulata (capriolo, cervo ecc.) non potrà praticare la caccia di selezione al cinghiale nel periodo di apertura dell'ungulato assegnatoli o finché non abbia abbattuto il capo che gli è stato assegnato.

Le tempistiche e gli orari per la caccia di selezione sono normati dal decreto attuativo stagionale di UAFCP; resta comunque inteso che è possibile cacciare il cinghiale, in selezione, da un'ora prima del tramonto fino alla mezzanotte del giorno stesso.

Art. 3 Arma consentita

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente con fucile a canna rigata e con ottica da puntamento montata, il calibro minimo consentito è il 6,5 mm.

Art. 4 Accesso al prelievo

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori:

- che fanno specifica richiesta al Comprensorio dal 1° al 30° aprile di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione);
- in possesso dell'abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva;

- aderenti alla forma di caccia agli ungulati in via esclusiva o in forma aggiuntiva ad altra specializzazione (Lepre o Penna);

Sono ammessi alla caccia di selezione al cinghiale un numero massimo di cacciatori pari al numero dei cinghiali contemplati nel piano di prelievo.

In caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere, l'assegnazione avverrà secondo le seguenti priorità:

- 1°_ai cacciatori aderenti alla forma di caccia agli ungulati in via esclusiva (in caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere verranno prese in considerazione le domande con numero di protocollo più basso);
- 2°_ai cacciatori aderenti ad altra specializzazione già iscritti l'anno precedente (in caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere verranno prese in considerazione le domande con numero di protocollo più basso);
- 3°_ai cacciatori aderenti ad altra specializzazione iscritti alla caccia di selezione al cinghiale per il primo anno (in caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere verranno prese in considerazione le domande con numero di protocollo più basso).

Ad ogni cacciatore è consentito prelevare un numero massimo di 5 capi di cinghiale per stagione venatoria, salvo diverse valutazioni stagionali inerenti l'andamento e il realizzo del piano di abbattimento in corso.

Art. 5 Postazioni di caccia:

- Ogni cacciatore può allestire al massimo cinque postazione fisse di caccia, le stesse sono del cacciatore che le ha allestite e registrate e non possono essere occupate o utilizzate da altri se non dietro specifica autorizzazione comunicata al comprensorio dal soggetto che le ha realizzate e registrate.
Le postazioni non possono essere ubicate ad una quota altimetrica superiore ai 1300 metri, salvo diversa disposizione del Comprensorio sentito il parere delle Polizia Provinciale.
- Le postazioni devono essere comunicate, registrate e concordate con il Comprensorio, l'ubicazione sul territorio deve avvenire tramite coordinate GPS, è cura del comprensorio allestire un apposita cartografia ove identificare le postazioni.
- È consentita la pasturazione con granaglie nel raggio di 150 metri dalla postazione stessa previa autorizzazione ed è consentito al cacciatore allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa entro il raggio di 150 metri dalla stessa, esclusivamente per finire un animale ferito o per controllare l'esito di un colpo incerto.
- Le postazioni possono essere allestite in modalità sopraelevata (altana) o anche ricavate a terra (bassana) purchè abbiano i requisiti minimi per consentire la posizione seduta e in parte occultata del cacciatore ed essere dotate degli appoggi minimi necessari per il tiro di precisione.
- Sono da preferire le postazioni sopraelevate perché più sicure in quanto garantiscono in caso di errore di fermare i proiettili in brevissimo spazio/tempo nel terreno.
- Le postazioni non possono essere posizionate a meno di 300 metri l'una dall'altra anche se dello stesso cacciatore, inoltre devono essere rispettate tutte le norme di legge inerenti le distanze dalle strade, abitazioni, ferrovie, costruzioni agricole e capanni fissi di caccia, inoltre la linea di tiro non può essere indirizzata verso un'altra postazione.

- g) Per la realizzazione delle postazioni fisse di caccia su fondo altrui, è necessario ottenere il consenso del proprietario/conduuttore del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale.
- h) Le postazioni di caccia sono riconfermate anche per le stagioni successive (se il cacciatore ne fa richiesta) purchè nel corso della stagione precedente il cacciatore abbia effettuato almeno otto uscite di caccia e/o abbattuto almeno un cinghiale.

Art. 6 Uso del cane

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito l'utilizzo di nessun tipo di cane, fatto salvo il recupero di animali feriti con l'ausilio di cani da traccia/sangue regolarmente abilitati e condotti da operatori altrettanto abilitati, il tutto come indicato nelle normative vigenti in materia per il recupero degli ungulati feriti.

Art. 7 Ospite

Il cacciatore nelle proprie postazioni può ospitare al massimo un altro cacciatore purchè lo stesso abbia conseguito l'abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva e che abbia aderito alla forma di caccia al cinghiale nel CA3. È altresì concesso ospitare un accompagnatore senza l'ausilio del fucile.

Art. 8 Comunicazione uscita

Il cacciatore la sera prima dell'uscita deve comunicare sul gruppo "WhatsApp" "Caccia al Cinghiale" Il nome e il cognome, la data, l'ora, e il numero della postazione che intende usare per la caccia al cinghiale, comunicando inoltre anche il nominativo di un eventuale ospite o accompagnatore che sarà presente nella postazione.

Art. 9 Prelievo del capo

Dopo la verifica dell'effettivo abbattimento il cacciatore deve:

- segnare immediatamente sul tesserino venatorio regionale e sul tesserino aggiuntivo del comprensorio l'abbattimento avvenuto;
- apporre al garretto dell'animale la fascetta inamovibile consegnatagli dal comprensorio;
- comunicare sul gruppo "WhatsApp" "Caccia al Cinghiale" l'avvenuto abbattimento.
- Conferire la carcassa presso la Casa di Caccia del Comprensorio o presso un C.L.S. (centro lavorazione selvaggina) nel più breve tempo possibile; in tale sede sarà possibile eviscerare e spellare l'animale ed effettuare i prelievi sanitari di legge : il cacciatore dovrà prelevare almeno 100 grammi di diaframma e una provetta di sangue, i campioni biologici dovranno poi essere conferiti nel minor tempo possibile al servizio veterinario della ATS Montagna di Breno per l'espletamento delle analisi e i controlli di legge. La carcassa del cinghiale abbattuto potrà essere ritirata dal cacciatore solamente dopo il via libera della ATS che verrà tempestivamente comunicato al cacciatore dal responsabile della Casa di Caccia.

Art. 10 Consegna scheda di abbattimento e ritiro del nuovo sigillo

Entro 48 ore dall'abbattimento il cacciatore deve far pervenire presso la sede del comprensorio la relativa scheda di abbattimento debitamente compilata in tutte le sue parti, in quell'occasione il cacciatore a secondo della disponibilità dettata dal piano di abbattimento può richiedere al comprensorio una fascetta aggiuntiva per continuare la caccia al cinghiale.

Art. 11 Disposizioni finali

Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente regolamento comportano oltre a eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti la sospensione immediata dell'autorizzazione alla caccia al Cinghiale per la stagione in corso e/o per quella successiva.

Per tutto quanto non menzionato nel presente regolamento fa fede il regolamento regionale 16/03 provinciale della caccia di selezione agli ungulati selvatici (Delibera consiliare n° 25 del 19 maggio 2014)

Approvato con delibera del Comitato di gestione del CA3 n° 1 Del 10/02/2022

Il Presidente del Comprensorio

Il Segretario del Comprensorio